



DIRITTO DEL TERZO SETTORE (172LM)




Soggetti collettivi

Particolari Enti del Terzo Settore - cenni

Associazione di Promozione Sociale




~~L. 383/2000~~



Organizzazione di Volontariato



~~L. 266/1991~~




D.Lgs. 117/2017

O.N.L.U.S. (disposizioni fiscali)



~~D.Lgs. 460/1997~~






Soggetti collettivi

Imprese sociali

enti privati e società
esercitano un'attività d'impresa di interesse generale
senza scopo di lucro
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale



D.Lgs. 112/2017

- 
- Società persone
 - s.s.
 - s.n.c.
 - s.a.s.
 - Società capitali
 - s.r.l.
 - s.p.a.
 - s.a.p.a.
 - Cooperative

Dubbi?



Domande?




**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

2. Il Terzo Settore



“Terzo settore”

Legge 6 giugno 2016, n. 106



Complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi



La situazione “ante riforma”

Associazioni riconosciute

Fondazioni

Associazioni non riconosciute

Altre istituzioni di carattere privato (art. 1, d.P.R. n. 361/2000)

-> “qualifiche” -> ONLUS, ODV, APS, imprese sociali, ASD, ONG



La “Riforma”

Legge delega

finalità = unificare la frammentata disciplina degli Enti del Terzo Settore

Deleghe:

- a) revisione disciplina del titolo II, libro primo c.c.
- b) revisione disciplina speciale su enti del Terzo settore
- c) revisione disciplina impresa sociale



La “Riforma”

Risultati raggiunti:

- a) il titolo II, libro primo c.c. non è stato modificato (salvo art. 42-bis)
- b) revisione disciplina speciale su enti del Terzo settore -> d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
- c) revisione disciplina impresa sociale -> d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112



La “Riforma”

D.Lgs. 117/2017

Finalità (art. 1)

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione [...]



La “Riforma”

Struttura del CTS

1. Norme comuni



artt. 4-19

2. Associazioni e Fondazioni



artt. 20-31

3. “Speciali” tipologie di ETS



artt. 32-44

4. Norme tecniche e fiscali



artt. 45-104



“Ente del Terzo Settore”

Definizione

Art. 4 comma 1

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore



“Ente del Terzo Settore”

Requisiti

1. Svolgere la propria attività senza scopo di lucro
2. Perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Svolgere attività di interesse generale (art. 5)
3. Iscrizione nel R.U.N.T.S.



Enti del Terzo Settore

Quali sono gli E.T.S.?

1. Associazioni (riconosciute e non)
2. Fondazioni
3. Altri enti di carattere privato
4. Particolari categorie di ETS →
 - A. O.D.V.
 - B. A.P.S.
 - C. Enti Filantropici
 - D. Reti Associative
 - E. Imprese Sociali
 - F. Cooperative Sociali
 - G. Società di mutuo soccorso



Enti non del Terzo Settore

Quali “E.” non sono “T.S.”?

1. Associazioni **non** ETS
2. Fondazioni non ETS
3. Enti espressamente esclusi (art. 4 CTS)
4. Enti religiosi (art. 4 comma 3 CTS)
5. Altri enti esclusi



Regime transitorio

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Istituito dall'art. 45 CTS

D.M. 106/2020 -> procedure per l'iscrizione e per la cancellazione

Data x = 23 novembre 2021 (Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021)

* * *

1. Associazioni e Fondazioni "generiche"

Regime transitorio

2. A.P.S. e O.D.V. già esistenti = trasmigrazione:

1. Regioni comunicano a RUNTS i dati di ODV e APS iscritte

2. RUNTS entro 180 giorni verifica requisiti:

a) esito positivo = iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS

b) esito negativo = comunicazione all'ente dei motivi ostativi

- l'ente, entro 10 gg., risponde o comunica di voler regolarizzare (entro ulteriori 60 gg.)

- l'ente non risponde entro 10 giorni = mancata iscrizione

c) esito negativo, ma possibile iscrizione in altra sezione = comunicazione all'ente

- l'ente, entro 10 gg., risponde o accetta l'iscrizione in altra sezione

- l'ente non risponde entro 10 giorni = mancata iscrizione



Regime transitorio

3. O.N.L.U.S. = NO trasmigrazione

1. Agenzia delle Entrate pubblica elenco ONLUS (al 22 novembre 2021)
2. Entro 31 marzo dell'anno "y" (2026) l'ente richiede l'iscrizione in una sezione RUNTS:
3. RUNTS verifica requisiti:
 - a) esito positivo = iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS
 - b) esito negativo = comunicazione all'ente dei motivi ostativi
 - l'ente, entro 10 gg., risponde o comunica di voler regolarizzare (entro ulteriori 60 gg.)
 - l'ente non risponde entro 10 giorni = mancata iscrizione
 - c) esito negativo, ma possibile iscrizione in altra sezione = comunicazione all'ente
 - l'ente, entro 10 gg., risponde o accetta l'iscrizione in altra sezione
 - l'ente non risponde entro 10 giorni = mancata iscrizione

Data x
23 novembre 2021

Pubblicazione dell'elenco Onlus
sul sito dell'AdE

31 marzo del periodo di imposta
successivo all'autorizzazione europea

Intervenuta a inizio 2025



Regime transitorio

4. Altri ETS


A. Imprese sociali

B. Cooperative sociali

C. Società di mutuo soccorso

D. Enti filantropici

E. Reti associative



Regolati dalla normativa speciale previgente



Enti “nuovi”: no problemi di regime transitorio



Regime transitorio

Adeguamenti statutari

A.P.S., O.D.V. e O.N.L.U.S. preesistenti al 3 agosto 2017:

Art. 101 c. 2 CTS: “[...] Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale [...] entro il [31 dicembre 2023] possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.”

Altri enti preesistenti al 3 agosto 2017:

Nessuna agevolazione



Regime transitorio

Nuovi enti post 3 agosto 2017:

Atto costitutivo e Statuto

Disposizioni sotto condizione sospensiva

Personalità giuridica

Dubbi?



Domande?



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Riforma dello Sport



- **articolo 5 della L. 86/2019** = delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per **il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

- I **5 decreti legislativi** sono arrivati «in extremis» (NB: dopo la loro entrata in vigore, è previsto un ulteriore periodo di 24 mesi nel quale potranno essere adottati decreti attuativi, regolamenti o provvedimenti integrativi o correttivi degli stessi):

a) **Dlgs del 28.02.2021 n. 36**: riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;

b) **Dlgs del 28.02.2021 n. 37**: misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

c) **Dlgs del 28.02.2021 n. 38**: misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

d) **Dlgs del 28.02.2021 n. 39**: semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;

e) **Dlgs del 28.02.2021 n. 40**: sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Correttivi della Riforma dello Sport

- **Decreto Legislativo del 29.08.2023 n. 120**, in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport;

- **Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163**, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021,



Quali forme può adottare un Ente sportivo dilettantistico?



1. Associazioni sportive NON riconosciute (artt. 36 e ss codice civile)
2. Associazioni sportive RICONOSCIUTE ai sensi del DPR 361 del 2000
3. Associazioni sportive RICONOSCIUTE dal notaio ai sensi **dell'art. 14 DLgs 39/2021**
4. Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e RICONOSCIUTI dal notaio ai sensi dell'art 22 CTS
5. Società di Capitali o Cooperative (No società di persone)



*Adeguamento
statutario degli enti
sportivi dilettantistici
entro il
30 giugno 2024*



Data dell'atto:

è sufficiente che l'atto intervenga entro il 30 giugno 2024 (proroga legge 15 dicembre 2023, n. 191 entrata in vigore il 17 dicembre 2023)

Maggioranze: no agevolazione nei quorum.

Richieste le maggioranze previste dallo statuto vigente per le modifiche statutarie in quanto influisce sul regime della loro responsabilità.

Agevolazioni fiscali: esenzione da imposta di registro e dal bollo ai sensi del co. 2-bis, nell'art. 12, d. lgs. 36/2021, (se le modifiche sono volte al mero adeguamento)



*Se si procede
Dopo il
30 giugno 2024?*



Non si rischia la cancellazione automatica dal Registro Nazionale dell'Attività Sportiva dilettantistica: per il CNN si applica l'art. 6 del DLgs. 39/2021 secondo cui, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti ovvero in caso di loro mancato aggiornamento, *“il Dipartimento per lo sport, anche su indicazione del CONI e del CIP, nell'ambito di rispettiva competenza, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro”*.

Pertanto, anche prima della diffida, sarà possibile un “adeguamento tardivo” post 30.06.2024, sempreché l'ente sportivo non risulti nel frattempo cancellato dal RASD.

Non si godrà delle agevolazioni fiscali (esenzione dal bollo e dal registro) e si pagherà il bollo di euro 155 ed il registro di euro 200



*Quali clausole
Adeguate
In particolare?*



La **denominazione sociale**: deve contenere le locuzioni di «sportiva» e «dilettantistica»

La **sede sociale**: non codificato ma estensibile la disciplina delle società (solo Comune)

L'**oggetto sociale**, che dovrà fare riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, (non soltanto agonistica) ivi comprese la formazione o la didattica, e la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica .

NB L'attività didattica si interpreta possa essere alternativa a quella formativa e non necessariamente cumulativa.

... e molti altri aspetti propri degli ETS, che vedremo nel prosieguo del corso...



L'**assenza di fini di lucro**, in conformità alla nuova accezione dell'art. 8 del DLgs. 36/2021, distinguendo tra ASD E SSD:

(i) ASD, per le quali è **sufficiente l'espressa esclusione dello scopo lucrativo**

Sono ad es in violazione del principio della assenza di fini di lucro:

- La corresponsione a chi riveste cariche sociali di compensi non proporzionati alla attività svolta
- Riconoscere a strumenti finanziari emessi 2 punti in più rispetto agli interessi dei Buoni Postali Fruttiferi
- L'acquisto o la cessione di beni o servizi a prezzi non di mercato



PARZIALE DEROGA AL DIVIETO DI SCOPO DI LUCRO

(ii) SSD DI CAPITALI, per le quali è **possibile la lucratività attenuata**, ossia un'attenuata distribuzione degli utili.

ART., 8 commi 3 e 4 D.Lgs. 36/2021

3. Se costituiti nelle forme di **società di capitali e cooperative** di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici **possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali**, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, **ad aumento gratuito del capitale sociale** sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, **oppure alla distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, **di dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. [...]

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile **è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato** nei limiti di cui al comma 3.

La disposizione potrebbe avere effetti preclusivi nell'applicazione di alcune misure di favore vigenti e fruibili dalle SSD (regime di cui alla L. 398/91, artt. 148 comma 3 del TUIR e 4 comma 4 del DPR 633/72), il cui uso presuppone l'assenza dello scopo di lucro.

Per lo studio del CNN vi sarebbe un difetto di coordinamento tra la nuova disciplina civilistica (che ha previsto la ammissibilità della lucratività attenuata) e quella fiscale (rimasta invariata).

In attesa di chiarimenti ufficiali, si può affermare che l'assenza dello scopo di lucro richiesta dalla disciplina tributaria andrebbe calata all'interno della nozione civilistica di SSD con lucratività attenuata come ricavabile dalla riforma dello sport.



*Occorre
sempre il
Notaio?*



Non occorre il Notaio se si tratta di:

- Associazione NON riconosciuta che NON intende chiedere la personalità giuridica: sarà sufficiente un verbale di assemblea ordinaria e saranno gli organismi affilianti a chiedere, per il tramite del Dipartimento dello Sport, l'iscrizione al Rnasd (art 6 Regolamento)

Occorre il Notaio tutte le volte in cui si tratta di:

- chiedere la personalità giuridica ex art 14 DLgs 39/2021
- Modificare lo statuto di un ente già dotato di personalità giuridica o di una SSD



*Quali gli Adempimenti a
carico del
Notaio incaricato
dell'atto*



Il notaio incaricato dell'atto costitutivo/verbale di adeguamento deve verificare la conformità delle clausole alle disposizioni di legge in materia di ASD e SSD nonché al codice civile/CTS

Per gli enti NON ANCORA qualificabili come aventi finalità sportiva dilettantistica:

Se ritiene omologabile l'atto

- (i) comunica (es – nel silenzio della norma - a mezzo PEC o Raccomandata AR) a: ufficiosport@pec.governo.it il ricevimento dell'atto alla Federazione Sportiva Nazionale, ovvero alla Disciplina Sportiva Associata ovvero all'Ente di Promozione Sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini del riconoscimento della finalità sportiva
- (ii) Iscrive entro 20 gg l'atto presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), attraverso la piattaforma telematica gestita dal CNN, chiedendone il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 14 del DLgs 39/2021 in deroga al DPR 361/2000.

Per gli enti GIA' aventi finalità sportiva dilettantistica:

Se ritiene già adeguato lo statuto alle ultime novità normative e congruo il patrimonio minimo, Iscrive entro 20 gg l'atto presso la sezione Persone Giuridiche del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), attraverso la piattaforma telematica gestita dal CNN, chiedendone il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art 14 del DLgs 39/2021 in deroga al DPR 361/2000.



Il notaio e il RNASD



Il **RNASD** è il Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il Dipartimento dello Sport e gestito dalla Società «Sport e Salute spa».

L'iscrizione nel RASD degli enti sportivi ha natura:

- certificativa della natura sportiva dilettantistica
- di pubblicità costitutiva ai fini del riconoscimento della stessa personalità giuridica.



**Registro Nazionale
delle Attività Sportive
Dilettantistiche**



*Requisiti
da verificare dal notaio per
riconoscere personalità
giuridica ad una
ASD*



Il notaio richiesto di riconoscere la personalità giuridica ad una ASD deve verificare:

* che vi siano tutte le caratteristiche statutarie perché rientri nella natura dilettantistica (anche tenendo conto degli statuti tipo delle Federazioni di riferimento)

* che sia dotata del patrimonio minimo :

- ▶ di euro 10.000,00 (se ASD)
- ▶ di euro 15.000 (se ASD ETS)
- ▶ non inferiore a euro 1: se SRL (che potrà anche essere unipersonale)
- ▶ non inferiore a euro 50.000 (se SPA)

* che detto patrimonio minimo risulti certificato:

- se BENI DIVERSI DAL DENARO da una perizia di stima (non anteriore a 120 gg dall'atto) di un revisore esterno o in alternativa (se l'ente è dotato di un organo di controllo) una relazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) attestata di correttezza nei criteri di redazione da parte di un revisore (interno o esterno)
- In caso di LIQUIDI (in analogia a quanto previsto per gli ETS) da deposito sul conto dedicato o in una banca con relativa attestazione dell'istituto di credito.



Se l'ASD che si iscrive al RNASD sia già iscritta al:

Registro delle Persone giuridiche ex dpr 361/2000?

Per effetto del passaggio al RASD si verifica la sospensione della efficacia della iscrizione nel Registro del DPR 361/2000 (comma 1 ter)

RUNTS?

Per effetto del passaggio al RASD si verifica la permanenza della efficacia della iscrizione nel RUNTS (comma 1 quater), ma la cancellazione dall'uno comporta la cancellazione anche dall'altro.



Se l'ASD già iscritta al RNASD Intende passare al:

Registro delle Persone giuridiche ex dpr 361/2000?

Si ritiene che basti la cancellazione dal RASD perché riprenda vigore l'efficacia (solo medio tempore sospesa) della iscrizione nel Registro del DPR 361/2000 (comma 1 ter)

RUNTS?

Si ritiene possibile ma il notaio dovrà verificare la sussistenza anche dei presupposti di cui all'art 22 del Codice ETS (patrimonio minimo di 15.000,00 euro certificato da relazione di stima di un revisore esterno o dell'organo amministrativo interno con attestazione del revisore sempre interno ove esistente)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

ITS ACADEMY



PERCORSI DI FORMAZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE – GLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY)

legge n. 99 del 15 luglio 2022: Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) che provvedono alla formazione terziaria professionalizzante

Ampliare la **formazione professionalizzante di tecnici** con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a **sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività** del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo **sviluppo delle imprese**, soprattutto piccole e medie, in relazione alle **aree tecnologiche considerate strategiche** nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

Gli *ITS Academy* si configurano come “**Fondazioni di partecipazione**” quale standard nazionale della struttura, con il modello di gestione pubblico-privato di attività **no-profit**.

Acquistano la **personalità giuridica** mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la **Prefettura. Il controllo sulla Fondazione è esercitato dal Prefetto**, a norma del Codice Civile.

La costituzione degli *ITS Academy* rientra nell'ambito dei piani territoriali triennali di programmazione dell'offerta formativa di **competenza delle Regioni**.



Lo standard minimo organizzativo della governance delle Fondazioni ITS *Academy* prevede:

- almeno un **istituto di scuola secondaria superiore statale o paritario**, ubicato **nella provincia** ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;
- **una struttura formativa accreditata dalla Regione**;
- una o più **imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese** del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy*;
- una **università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero **un ente di ricerca**, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o un ente pubblico di ricerca operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

Tutti i soggetti **fondatori** contribuiscono alla costituzione del **patrimonio** della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

Sono **organi** della Fondazione il Presidente, il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea dei partecipanti, il Comitato tecnico scientifico ed il Revisore dei conti.

Ciascuna Fondazione provvede a dotarsi di un **proprio statuto**, redatto sulla base dello **schema definito a livello nazionale** con il Decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023.



OFFERTA FORMATIVA DEGLI ITS ACADEMY

Aree tecnologiche e figure professionali:

- Efficienza energetica, Mobilità sostenibile;
- Nuove tecnologie della vita;
- Nuove tecnologie per il Made in Italy

(articolata in cinque ambiti:

Sistema agroalimentare,

Sistema casa,

Sistema meccanica,

Sistema moda,

Servizi alle imprese);

- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/Turismo;
- Tecnologie della informazione e della comunicazione.

Requisiti per l'iscrizione:

- diploma di istruzione secondaria superiore, oppure
- diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente ad un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito di un corso IFTS della durata di almeno 800 ore.

I corsi sono **biennali o triennali** e sono articolati in semestri:

- corsi biennali = *“diploma di specializzazione per le tecnologie applicate”*;
- corsi triennali = *“diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate”*.